

sieno pronunziate le Commissioni parlamentari, come al seguente articolo 18. »

Ma come si fa perchè la Camera possa in ogni occasione ed in ogni momento ottemperare a questa necessità? A questo provvederebbe in parte una proposta che io ho sottoposta alla Commissione del regolamento della Camera; ed in parte provvede la seconda parte della proposta che mi onoro di svolgere, e che suona così:

« Il voto della Commissione parlamentare scioglie definitivamente la riserva apposta al provvedimento. »

Mi sono fatta però un'obbiezione, ed ho pensato al caso in cui fra le Commissioni dei due rami del Parlamento esistesse una divergenza in quanto all'approvazione del provvedimento stesso. In questo caso ho creduto che si dovrebbe seguire il criterio più pratico: vale a dire che con un voto di diniego dato dalla Corte dei conti, ed uno di diniego dato da una delle Commissioni parlamentari, il provvedimento sia respinto.

Un'altra proposta io mi sono permesso di presentare alla Camera ed è quella che si riferisce alla legge sulla contabilità dello Stato; ed è conseguenza necessaria della mia prima proposta.

L'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato stabilisce i casi nei quali il rifiuto della Corte dei conti alla registrazione di un atto debba essere assoluto.

Ora io mi sono permesso di aggiungere un comma nel quale si dice: che tale rifiuto sarà egualmente assoluto, qualora la riserva pesta dalla Corte dei conti, non sia stata sciolta con il metodo che mi sono permesso precedentemente di enunciare. A me pare che questa seconda proposta derivi necessariamente dall'altra; e credo che la Camera, mantenendo quello che in tante occasioni ha voluto affermare, ossia la necessità di stabilire l'efficacia di questo controllo della Corte dei conti, possa fare buon viso alle mie proposte.

Del resto, onorevoli colleghi, io faccio un dilemma semplicissimo. O questo controllo deve essere efficace e deve avere un fine stabilito, e lo manteniamo; in caso diverso tanto vale alleggerire il bilancio di due milioni ed abolire la Corte dei conti, perchè il suo funzionamento è, allo stato delle cose, assolutamente irrisorio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Sonnino Sidney, ministro del tesoro.** In verità, la questione sollevata dall'onorevole Costa mi pare troppo grave, perchè si possa dire risolta con un mero congegno meccanico, cioè, con lo specifico che egli propone. L'onorevole Costa trova molto semplice la questione. Egli dice: Il Governo può abusare di certe facoltà date dalla legge; aboliamo le facoltà.

Io ritengo che il problema sia assai più complesso.

È uno dei più difficili problemi costituzionali; e non credo che con due articoli inseriti nella legge sulla Corte dei conti e nella legge di contabilità si possa, almeno a mio modo di vedere, così facilmente e pianamente risolvere.

Ufficio proprio della Corte dei conti è il sindacato finanziario; e questo gli compete assoluto anche senza gli articoli dell'onorevole Costa.

Esso le è assicurato dall'articolo 56 della legge di contabilità il quale ammette che il rifiuto della Corte dei conti possa essere assoluto.

Non si può fare questione di registrazione con riserva, quando si tratta di eccedenze di spesa oltre lo stanziamento del capitolo, a cui non si possa provvedere coi fondi di riserva; oppure di imputazione erronea di un mandato. Questi sono casi di vero sindacato finanziario.

La Corte dei conti, oltre questo sindacato, ha alcune giurisdizioni speciali nei casi determinati dalla legge; ed in questa questione non hanno che vedere.

Inoltre l'articolo 14 della legge del 1862, che istituì la Corte dei conti, ha ad essa affidato il riscontro della legalità degli atti o decreti dell'Amministrazione centrale, ma unendolo all'istituto della *registrazione con riserva*. Nè poteva essere altrimenti, data la costituzione della Corte dei conti.

Se si volesse abolire, come vorrebbe l'onorevole Costa, con un tratto di penna, la registrazione con riserva, si verrebbe ad elevare la Corte dei conti al disopra del potere esecutivo, al disopra del capo dello Stato; le si darebbe una potestà superiore a tutti i poteri dello Stato, ciò che non è concepibile nel nostro diritto pubblico.

Per arrivare a qualche cosa di analogo a